



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 49 / 2020

Oggetto :

INDIVIDUAZIONE SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SERVIZI
INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI CALCINAIA IN SEGUITO A EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il D.P.C.M. 11/03/2020 – art. 1 comma 6 – dispone che *“fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

- la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2020 all’art. 2 dispone che *“le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna, sia all’utenza esterna”*;

VISTA la propria precedente ordinanza sindacale n. 48 del 13/03/2020 con la quale è stato attivato, in via precauzionale, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dal giorno 13/03/2020 fino a nuova disposizione presso la sede comunale di Calcinaia per la gestione della fase di emergenza COVID 19, definendo le funzioni di supporto svolte dal COC stesso;

RITENUTO DI:

- individuare i servizi considerati essenziali, al fine di coordinare e organizzare l’attività dell’ente per la gestione dell’emergenza derivante da COVID-19;
- indicare le attività indifferibili, da rendere in presenza dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 6 del DPCM 11/03/2020;

CONSIDERATO che il DPCM 11/03/2020 non sospende l’attività amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni.

DECRETA

1. Di individuare i **servizi essenziali** per il Comune, da garantire anche in caso di eventuale chiusura degli uffici pubblici a causa dell'emergenza da Coronavirus COVID-19, applicando per analogia le previsioni contenute nella L. 146/1990, come modificata dal DL. 20/9/2015 n. 146, convertito in L. 182/2015, compatibilmente con la necessità di attenersi alle disposizioni già impartite dalle competenti Autorità.
2. Al fine di quanto sopra, sono da considerare servizi essenziali:
 - a. Partecipazione allo svolgimento delle funzioni del COC così come individuate da ordinanza sindacale n. 48 del 13/03/2020;
 - b. Protocollazione;
 - c. Servizio di stato civile e anagrafe;
 - d. Erogazione delle prestazioni sociali e socio-sanitarie integrate di spettanza del Comune;
 - e. Servizi ambientali, di raccolta e smaltimento RSU, igiene pubblica e ambientale;
 - f. Servizio cimiteriale;
 - g. Servizio di polizia municipale;
 - h. Servizio del personale e di ragioneria, limitatamente agli emolumenti retributivi;
 - i. Servizi attinenti alla protezione civile;
 - j. Interventi e manutenzioni urgenti per la pubblica incolumità (es. chiusura buche o apposizione transenne ecc.).
3. In particolare per lo stato civile/polizia mortuaria / interventi di manutenzione dovrà essere attiva la reperibilità, come già avviene per altre occasioni e data pubblicità al numero di telefono.
4. Sono da considerare **indifferibili**, da rendere in presenza dei dipendenti, le seguenti attività:
 - a. firme digitali di atti e provvedimenti a cura dei responsabili di settore o dipendenti incaricati alla firma;
 - b. procedimenti legati ai servizi essenziali di polizia mortuaria e stato civile;
 - c. attività di stesura e redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e relativi allegati, ai fini del rispetto delle scadenze di legge;
 - d. economato
 - e. supporto amministrativo e contabile
 - f. consegna avvisi in deposito presso la casa comunale

La presente ordinanza ha validità fino alle 23,59 del giorno 25 marzo 2020. In caso di prosecuzione dello stato di emergenza, disposto con normativa nazionale, la presente si intende prorogata fino al termine ivi previsto.

E' fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare osservare la presente ordinanza.

Comunicazione della Presente Ordinanza verrà inoltre data tramite gli organi di stampa e di informazione.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. della Toscana.

Calcinaia, 14/03/2020

Il sindaco

Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.